CAMERA DEI DEPUTATI N. 2398

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GASPARRI

Norme in materia di pensioni di reversibilità

Presentata il 2 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Grande malcontento e forte protesta si sta elevando dai pensionati del pubblico comparto man mano che si comprendono e già si attuano le drastiche norme restrittive relative alle pensioni di reversibilità che hanno subìto nel tempo due interventi ingiusti e limitativi: il primo, con l'articolo 15, commi 4 e 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed il secondo, più massiccio e penalizzante, con l'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Non si mette in discussione la necessità di una riforma generale del sistema pensionistico italiano per l'impatto che esso ha nell'economia del Paese, ma mentre per tutti gli altri istituti è stata attuata con una evidente prudenza tesa a protrarne gli effetti nel tempo allo scopo di produrre degli spazi organizzativi ai fini della costituzione di rendite complementari ed integrative della pensione base, per le pensioni di reversibilità si è scelta la strada più corta con provvedimenti *ex nunc* creando così allarme e notevoli disagi economici nelle famiglie dei pensionati. Infatti, già nella « piccola » riforma attuata con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'articolo 7, si opera una distinzione fra coloro che al 31 dicembre 1992 godevano di una anzianità contributiva inferiore a quindici anni e coloro che vantavano una anzianità maggiore. Non solo, ma anche la legge di riordino generale delle pensioni, e cioè la legge 8 agosto 1995, n. 335, all'articolo 1, commi 12 e 13, fa un taglio netto fra coloro che al 31 dicembre 1995 potevano far valere una anzianità contributiva inferiore ai diciotto anni e coloro che, invece, diciotto anni di anzianità, a tale data, li avevano superati, ai fini dell'applicabilità del sistema contributivo oppure retributivo.

Uguale attenzione, però, non si è avuta per le pensioni indirette per le quali la riforma radicale e peggiorativa si applica

dal giorno dell'entrata in vigore della stessa legge n. 335 del 1995 e cioè dal 17 agosto 1995, senza alcuna possibilità di appello.

Se si tiene conto che detto pesante provvedimento nell'immediato è destinato a persone anziane, che non hanno avuto il tempo di costituire pensioni integrative, che sono già state pesantemente penalizzate dalle cosiddette « pensioni d'annata », solo in parte recuperate dalla legge n. 59 del 1991, che sono state già private, con l'articolo 11 del decreto legislativo n. 503 del 1992 di quel piccolo adeguamento della dinamica salariale previsto dalla legge n. 177 del 1976, che detto provvedimento ha degli effetti negativi e tanto più pesanti quanto più bassa è la voce pensione del dante causa, si nota quale riflesso peggiorativo ed antigiuridico viene a determinare il dettato del comma 41 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, che modifica le pensioni di reversibilità indiscriminatamente, senza alcun riguardo dei diritti acquisiti e senza un prudente esame dell'impatto sociale e politico, visto che i destinatari del provvedimento appartengono alla classe più debole e meno protetta della società e cioè i pensionati.

In concreto, mentre gli articoli 88 e 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, prevedevano per il coniuge superstite una pensione calcolata sul 50 per cento della voce pensione e sul 100 per cento della quota indennità integrativa speciale, con il nuovo sistema si configura il tutto al 60 per cento con successive e progressive riduzioni in rapporto al reddito proprio del superstite percipiente.

Pertanto lo scopo della presente proposta di legge è quello di restituire serenità ai pensionati più anziani ed al coniuge superstite per i quali il supporto della pensione integrativa è intempestivo ed inattuabile, mentre invece una « vecchiaia » ricca di ristrettezze e miseria è all'orizzonte.

Con l'articolo 1 della presente proposta di legge si dilaziona nel tempo il provvedimento di riforma che si prevede destinato ai più giovani che al 31 dicembre 1995 non avevano ancora maturato diciotto anni di anzianità contributiva e per i quali, di conseguenza, si apre la possibilità della costituzione di una pensione integrativa, così come previsto dalla legge di riforma.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si applicano ai lavoratori dipendenti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere una anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

2. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è abrogato.

DDL13-2398
Lire 500